SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114/L

LEGGE 16 giugno 1998, n. **209.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.

98G0255

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 luglio 1998, n. 210.

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Copertura dei posti di ruolo

1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro» sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.

Art. 2.

Procedure per la nomina in ruolo

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;

b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:

1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera *b)* da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;

d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;

e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:

1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;

2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;

3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto campo;

f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:

1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;

2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera *g)* ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera *g)* o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;

g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera *f)*, di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera *f)*. Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera *f)*, n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti;

h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera *b)*, di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;

l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato;

m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello.

Art. 3.

Trasferimenti

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 4.

Dottorato di ricerca

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

Art. 5.

Norme transitorie

1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonché le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.

2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.

Art. 6.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;

b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge» della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per ciascuna università, con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.

3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 931):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (BERLINGUER) l'11 luglio 1996.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 17 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 24, 30 luglio; 1° agosto; 1° ottobre; 4, 19 dicembre 1996; 15, 16, 21, 28, 30 gennaio; 4, 6, 11 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 28 febbraio 1997 (atti numeri 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174, 1607/*A* - relatore sen. MONTICONE).

Esaminato in aula il 2, 3, 9, 10 e 15 aprile 1997 e approvato il 16 aprile 1997 in un testo unificato con atti numeri 255 (DI ORIO ed altri), 980 (PERA ed altri), 1022 (BERGONZI), 1037 (MILIO), 1066 (MARTELLI), 1174 (CAMPUS ed altri) e 1607 (MANIS ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3587):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 6 maggio 1997, con pareri delle commissioni XI, I, II e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 20, 28 maggio; 3, 4, 11, 19, 25 giugno; 2 luglio; 28 ottobre; 20 novembre; 2, 3, 11 dicembre 1997; 27 gennaio 1998.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, l'11 febbraio 1998.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 12 e 17 febbraio 1998 e approvato, con modificazioni, il 19 febbraio 1998 in un testo unificato con gli atti numeri 995 (POLI BORTONE e NAPOLI), 1061-*bis* (POLI BORTONE), 1581 (SBARBATI), 1990 (PALUMBO ed altri), e 2679 (BIELLI ed altri).

Senato della Repubblica (atti numeri 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174, 1607/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede redigente, il 5 marzo 1998, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede redigente, il 21 aprile; 26 maggio; 3, 10, 16 e 17 giugno 1998.

Nuovamente assegnato alla 7ª commissione, in sede referente, il 17 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 25 giugno 1998 (atti numeri 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174, 1607/*C* - relatore sen. OSSICINI).

Esaminato in aula il 30 giugno 1998 ed approvato il 1° luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— L'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) così recita:

«Art. 6. — 1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'art. 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel Bollettino ufficiale del Ministero».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione orgnizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 13. — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis)* nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;

4) nomina a giudice della Corte costituzionale;

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nei primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai tini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica l'articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 392.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la misura minima delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.

5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.

6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, reca: «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

Note all'art. 6:

— La legge 7 febbraio 1979, n. 31, recante: «Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1979, n. 41.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1980, n. 209.

— La legge 30 novembre 1989, n. 398, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1989, n. 291.

— La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma degli ordinamenti didattici» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1990, n. 274.

98G0262

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1998, n. **211**.

Disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, a causa della gravissima situazione di disordine determinatasi nella città di Asmara a seguito dello stato di tensione esistente tra Eritrea ed Etiopia, non risulta possibile assicurare lo svolgimento degli esami conclusivi dei corsi di studio nella scuola italiana di Asmara;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per sanare la particolare situazione venutasi a determinare a danno degli studenti, che si vedrebbero preclusa la facoltà di proseguire gli studi nei gradi superiori per l'impossibilità di conseguire il necessario titolo conclusivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Termine delle lezioni ed esami

1. Nella scuola di Asmara l'anno scolastico 1997-98 è valido, sulla base delle attività effettivamente svolte, anche se di durata complessivamente inferiore ai duecento giorni.

2. I consigli delle classi quinte della scuola elementare, delle classi terze della scuola media, della classe terza del corso di qualifica professionale e della classe quinta del liceo scientifico si intendono costituiti e operanti come commissioni giudicatrici, rispettivamente, per gli esami di licenza elementare e media, per gli esami di qualifica e per gli esami di maturità. I giudizi espressi dai predetti consigli di classe, in sede di scrutini di ammissione, hanno valore di giudizi degli esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica e di maturità.

3. Agli alunni che hanno conseguito giudizio positivo, viene rilasciato il corrispondente diploma, che ha valore a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 giugno 1998.

Integrazioni alle ordinanze n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2789 del 15 giugno 1998. (Ordinanza n. 2794).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate a Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998;

Sentita la regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 dopo le parole «legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 16...» sono aggiunte le seguenti «19 - 20,».

2. All'art. 12 dell'ordinanza n. 2789/1998 sostituire il primo periodo con il seguente:

«*1.* Per le maggiori attività previste dall'ordinanza n. 2787/1998 e dalla presente ordinanza le amministrazioni comunali di Sarno e Quindici nel limite di 5 unità ciascuna e di Bracigliano, Siano e S. Felice a Cancello nel limite di 3 unità possono assumere personale tecnico-amministrativo specializzato o fare convenzioni con esperti, per un periodo massimo di dodici mesi, con contratto a termine».

Art. 2.

1. Per i lavori di rimozione dei materiali alluvionali dagli abitati e dai siti di stoccaggio e per il trasporto a discarica non si effettua il collaudo e il commissario delegato provvede attraverso il direttore dei lavori all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. L'interpretazione autentica dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998 deve intendersi come segue: «il commissario delegato è autorizzato ad affidare i lavori anche a trattativa privata con singola impresa anche per importi superiori a 300 milioni».

3. Per il ripristino della s.s. 403 nel tratto Moschiano-Fiorino, l'amministrazione provinciale di Avellino provvede entro dieci giorni a redigere la perizia di spesa relativa ai lavori di somma urgenza e ad eseguire le relative opere entro trenta giorni dall'approvazione della stessa. All'esecuzione delle opere, che entrano a far parte del primo stralcio del piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998, provvede l'amministrazione provinciale, avvalendosi delle deroghe di cui alla stessa ordinanza e successive modificazioni ed integrazioni e il commissario delegato provvede al relativo finanziamento. L'ANAS effettua alta sorveglianza sui lavori affinché una volta ultimati l'arteria venga immediatamente riaperta al traffico.

4. Per le esigenze straordinarie e urgenti di completamento delle attività del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 e la redazione da parte dello stesso degli atti tecnico-amministrativi propedeutici alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza in via di somma urgenza il dipartimento della protezione civile è autorizzato, con onere a proprio carico, ad avvalersi di servizi di ingegneria e informatici esterni mediante affidamento diretto con priorità per i soggetti che già operano per conto dell'unità scientifica di cui alla medesima ordinanza e nei limiti di 200 milioni per ciascun incarico.

Art. 3.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica italiana 12 gennaio 1998, n. 37, è prorogato per i comandi dei vigili del fuoco di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, di ulteriori trenta giorni. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica, la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998.

Art. 4.

1. Per le esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere per il periodo di un anno con contratto a tempo determinato fino a 5 unità di personale STAC. L'onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, che sarà versata al Dipartimento della protezione civile in conto entrata dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Ai comuni interessati dall'emergenza, per le maggiori spese connesse all'attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998 è concesso un contributo complessivo di lire 500 milioni da ripartire con successivo provvedimento. L'onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 27 giugno 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A5908

ORDINANZA 1° luglio 1998.

Revoca della somma di L. 17.274.630 di cui all'ordinanza n. 2040/FPC del 13 novembre 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cosenza. (Ordinanza n. 2795).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2040/FPC del 13 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 1990, con la quale è stata assegnata alla comune di Cosenza la somma di L. 1.000.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse al dissesto idrogeologico accertato nell'ambito del comune medesimo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati con una spesa di L. 982.725.370 ed una conseguente economia di L. 17.274.630;

Considerato, altresì che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 17.274.630 assegnata al comune di Cosenza con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2040/FPC del 13 novembre 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A5909

ORDINANZA 1° luglio 1998.

Revoca della somma di L. 12.202.840 di cui all'ordinanza n. 2126/FPC dell'11 aprile 1991 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Spinazzola in provincia di Bari. (Ordinanza n. 2796).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecendente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2126/FPC dell'11 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1991, con la quale è stata assegnata al comune di Spinazzola (Bari) la somma di L. 1.500.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse al dissesto idrogeologico di quel comune;

Considerato che, alla data ordierna, gli interventi risultano completati e collaudati con una spesa di lire 1.487.797.160 ed una conseguente economia di L. 12.202.840;

Considerato, altresì che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 12.202.840 assegnata al comune di Spinazzola (Bari) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2126/FPC dell'11 aprile 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A5910

ORDINANZA 1° luglio 1998.

Revoca della somma di L. 22.016.000 di cui all'ordinanza n. 2031/FPC del 30 ottobre 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio nel comune di Barletta in provincia di Bari. (Ordinanza n. 2797).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle

somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile n. 2031/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Barletta (Bari) la somma di L. 800.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati e collaudati con un spesa di L. 777.984.000 ed una conseguente economia di L. 22.016.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 22.016.000 assegnata al comune di Barletta (Bari) con l'ordinanza del Ministro per il coordimento della protezione civile n. 2031/FPC del 30 ottobre 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A5911

ORDINANZA 1° luglio 1998.

Revoca della somma di L. 12.686.020 di cui all'ordinanza n. 1625/FPC del 27 dicembre 1988 concernente interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Mesagne in provincia di Brindisi. (Ordinanza n. 2798).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1625/FPC del 27 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1989, con la quale è stata assegnata al comune di Mesagne (Brindisi) la somma di L. 400.000.000 per assicurare un immediato intervento diretto ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo interessato da un grave dissesto idrogeologico;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati e collaudati con una spesa di L. 387.313.980 ed una conseguente economia di L. 12.686.020;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 12.686.020 assegnata al comune di Mesagne (Brindisi) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1625/FPC del 27 dicembre 1988, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A5912

ORDINANZA 1° luglio 1998.

Revoca della somma di L. 54.883.690 di cui all'ordinanza n. 1987/FPC del 30 luglio 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Polignano a Mare in provincia di Bari. (Ordinanza n. 2799).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1987/FPC del 30 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 21 agosto 1990, con la quale è stato assegnato al comune di Polignano a Mare (Bari) un primo finanziamento di L. 500.000.000 per l'eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica e privata incolumità causati dai dissesti idrogeologici;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano completati e collaudati con una spesa di L. 445.116.310 ed una conseguente economia L. 54.883.690;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 54.883.690 assegnata al comune di Polignano a Mare (Bari) con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1987/FPC del 30 luglio 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A5913

ORDINANZA 1° luglio 1998.

Revoca della somma di L. 2.777.186.536 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1885/FPC del 24 marzo 1990 concernente: «Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. Integrazione ordinanza n. 1674/FPC». (Ordinanza n. 2800).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 dell legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, e stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1885/FPC del 24 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1990, con la quale è stata disposta l'assegnazione a favore della regione siciliana di un finanziamento suppletivo di L. 86.658.000.000 per l'esecuzione di tre opere volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione medesima;

Considerato che, a valere sulla predetta assegnazione, la somma di L. 2.777.186.537 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Pesidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato, altresì, che la regione siciliana non ha presentato ulteriori richieste di erogazione fondi, nonostante i ripetuti solleciti del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 2.777.186.537 di cui all'assegnazione disposta a favore della regione siciliana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1885/FPC del 24 marzo 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98E5914

ORDINANZA 2 luglio 1998.

Revoca della somma di L. 81.050.000 di cui all'ordinanza n. 1086/FPC/ZA del 27 luglio 1987 recante: «Interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Ferno». (Ordinanza n. 2801).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 dicembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza n. 1086/FPC/ZA in data 27 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987, con la quale è stato concesso al comune di Ferno, in provincia di Varese, un finanziamento di L. 250.000.000 per l'installazione di un potabilizzatore;

Considerato che a valere sulla predetta assegnazione risulta un residuo di L. 81.050.000 e che l'ultima erogazione risale al mese di settembre 1995;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7584 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 81.050.000;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 81.050.000 a valere sull'assegnazione disposta con ordinanza n. 1086 del 27 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987, per far fronte alla grave carenza idrica in cui versa il comune di Ferno.

2. La somma di cui al precedente comma è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A5915

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Roma, sezioni erariali IA, IB, IC, IF e III.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise protocollo n. 5802 del 15 aprile 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Roma, sezioni erariali IA, IB, IC, IF e III;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento dello stesso presso il compendio di viale Ciamarra;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 6 APRILE AL 31 MAGGIO 1998

Regione Lazio:

ufficio tecnico erariale di Roma, sezioni erariali IA, IB, IC, IF e III.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A5875

DECRETO 23 giugno 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota protocollo n. 804/98/Segr. in data 12 maggio 1998, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova nel giorno 11 maggio 1998, a causa della partecipazione del personale dalle ore 11,30 ad una assemblea indetta dalle confederazioni CGIL - CISL - UIL;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento dei pubblici registri automobilistici aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta

l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova nel giorno 11 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 giugno 1998

Il direttore: ABATINO

98A5876

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 giugno 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Viste le istruttorie di scioglimento delle società cooperative eseguite ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Astarte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 27 novembre 1987, repertorio n. 17770, registro società n. 149/88, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4613/ 231638;

2) società cooperativa «Acli-Fanin - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 28 novembre 1985, repertorio n. 17426, registro società n. 383, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4116/ 217410;

3) società cooperativa «CE.CO.SE.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 22 maggio 1986, repertorio n. 4101, registro società n. 1034/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4265/221019;

4) società cooperativa «Coop.E.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Alfredo Noli in data 14 giugno 1985, repertorio n. 3154, registro società n. 1053, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3972/212728;

5) società cooperativa «Elis '90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 22 febbraio 1990, repertorio n. 17949, registro società n. 610/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5046/ 246930;

6) società cooperativa «Italia 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 11 novembre 1988, repertorio n. 57355, registro società n. 25/89, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4778/ 237667;

7) società cooperativa «L'Alternativa 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baronissi, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 2 febbraio 1989, repertorio n. 32741, registro società n. 655, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4879/ 241064;

8) società cooperativa «La Quercia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 29 settembre 1980, repertorio n. 51082, registro società n. 662/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2912/ 179451;

9) società cooperativa «Sud Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 22 settembre 1989, repertorio n. 54640, registro società n. 1860, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 4948/243927.

Salerno, 12 giugno 1998

Il direttore: GAROFALO

98A5877

DECRETO 16 giugno 1998.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione fondo pensione dei quadri e capi Fiat», in Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legisaltivo 21 aprile 1993, n. 124, come integrato e modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo, adottato con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, ed in particoalre il comma 5 dell'art. 9 in tema di riconoscimento della personalità giuridica;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista l'istanza presentata in data 3 marzo 1998 dall'«Associazione fondo pensione dei quadri e capi Fiat» per il riconoscimento della personalità giuridica;

Visto l'atto costitutivo dell'associazione predetta, a rogito del notaio dott. Ettore Morone in data 29 gennaio 1997, registrato a Torino il 17 febbraio 1997, n. 4377;

Visto lo statuto dell'associazione in parola, approvato dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione con la delibera 3 giugno 1998, con la quale l'associazione medesima è autorizzata all'esercizio dell'attività;

Decreta:

All'«Associazione fondo pensione dei quadri e capi Fiat» con sede in Torino, via Marochetti, 11, è riconosciuta la personalità giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

Il Ministro: TREU

98A5878

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Regioni Marche e Umbria: quantificazione e riparto delle risorse destinate al programma di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 6/1998 convertito dalla legge n. 61/1998. (Deliberazione n. 37/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui all'art. 10, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di programmi di costruzione di case per lavoratori;

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che rimette a questo comitato l'indicazione dei criteri per il riparto delle risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica tra le regioni;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *q)*, della medesima legge, che riserva il 2% dei finanziamenti complessivi ad interventi straordinari per le esigenze più urgenti anche in relazione a pubbliche calamità;

Visto l'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che proroga il versamento dei contributi di cui all'art. 10 della legge n. 60/1963, per la parte a carico del datore di lavoro, sino al 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nei comuni delle regioni Marche ed Umbria interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e che, al comma 4, destina a copertura dell'onere relativo una quota, non inferiore al 10%, dei contributi previsti dalla legge n. 60/1963, relativi agli anni 1996-1997 e 1998, al netto delle risorse di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *q)*, della legge n. 457/1978, demandando al Ministro dei lavori pubblici di proporre a questo comitato, sentite le regioni, la relativa ripartizione;

Visto il decreto n. 107/Segr. del 6 aprile 1998 con il quale il Ministro dei lavori pubblici formula la proposta di cui all'art. 7 del provvedimento normativo richiamato al comma precedente;

Preso atto che i contributi introitati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 60/1963 sono stati quantificati, sulla base delle rendicontazioni della Cassa depositi e prestiti, in lire 1.635 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 1.166 miliardi per l'anno 1997 e sono stati stimati dal segretariato generale del CER in lire 850 miliardi per l'anno 1998;

Preso atto che, come risulta dal relativo verbale, nel corso della riunione tenuta il 5 marzo 1998 tra Ministro dei lavori pubblici, presidente della giunta regionale delle Marche e presidente della giunta regionale dell'Umbria è stata fissata al 10% la percentuale di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 6/1998, convertito dalla legge n. 61/1998, ed è stato convenuto di utilizzare, per il riparto dell'importo complessivo tra le due regioni, il peso adottato dall'art. 15, comma 2, della medesima legge n. 61/1998;

Ritenuto, per un puntuale rispetto del dettato legislativo, di completare la proposta di cui sopra con la previsione di forme di conguaglio per il 1998, non appena accertata l'entità dei contributi in questione effettivamente introitati in tale anno;

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina, in attuazione del cap. I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali anche in materia di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che è all'esame dell'VIII commissione della Camera un articolato concernente «disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili» e che, nel testo redatto il 29 aprile 1998, destina 600 miliardi in ragione d'anno per gli anni 1999-2000 e 2001, a valere sui contributi di cui alla legge n. 60/1963 relativi al triennio 1996-1998, ai fini della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei ceti meno abbienti;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad un sollecito riparto dei contributi relativi al triennio considerato, al netto di accantonamenti congrui alle esigenze di cui al citato articolato, in modo da definire un quadro esaustivo delle assegnazioni anche in vista del richiamato conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni;

Ravvisata nella medesima ottica l'opportunità di delineare una panoramica aggiornata delle iniziative in tema di anagrafe degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sperimentale;

Delibera:

1. A valere sui contributi di cui all'art. 10 della legge n. 60/1963 relativi agli anni 1996-1997 e 1998 e considerati al netto della quota indicata all'art. 3, comma 1, lettera *q)*, della legge n. 457/1978 è riservato alle regioni Marche e Umbria un importo complessivo di lire 358 miliardi da destinare al finanziamento del programma previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 6/1998, convertito dalla legge n. 61/1998.

2. L'importo di cui al punto precedente è così ripartito:

lire 125 miliardi, pari al 35% dell'importo stesso, sono assegnati alla regione Marche;

lire 233 miliardi, pari al residuo 65%, sono attribuiti alla regione Umbria.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, non appena la cassa depositi e prestiti avrà certificato l'entità dei contributi di cui all'art. 10 della legge n. 60/1963 introitati nel 1998 ed ove necessario, formulerà a questo comitato proposte intese a garantire che l'importo complessivo riservato alle regioni Marche ed Umbria anche per tale anno corrisponda effettivamente all'indicata percentuale del 10%.

Invita il Ministro dei lavori pubblici:

a sottoporre a breve a questo comitato, acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la proposta per il riparto dei contributi introitati nel triennio 1996-98, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 60/1963, al netto della quota come sopra riservata alle regioni Marche ed Umbria e previo accantonamento di un importo complessivo di 1.800 miliardi in vista della definitiva approvazione dell'articolato normativo richiamato in premessa;

a riferire a questo comitato in ordine all'attuale stato di realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai connessi profili finanziari, nonché in ordine alle concrete modalità di utilizzo degli ulteriori accantonamenti disposti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 457/1978 ed ai programmi di sperimentazione di edilizia sovvenzionata ed agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 giugno 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 138

98A5879

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Convenzione n. 3/90. Utilizzazione delle acque del Rio Posada mediante estendimento dell'irrigazione alle piane di Capo Comino e Berchida (Siniscola). Regione Sardegna, provincia di Nuoro. Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 38/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 3/90 stipulata, in data 8 febbraio 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno e il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, regolante il finanziamento di L. 24.500 milioni per le opere di utilizzazione delle acque del Rio Posada mediante estendimento dell'irrigazione alle piane di Capo Comino e Berchida in comune di Siniscola;

Vista la perizia di variante approvata con deliberazione n. 834 del 26 settembre 1997 della deputazione amministrativa del Consorzio riguardante essenzialmente il completamento delle opere principali, già collaudate in data 14 febbraio 1996, mediante l'installazione di strumenti di telecontrollo dell'impianto e misurazione dei consumi idrici allo scopo di contenere i costi di gestione e di ottimizzare i consumi idrici;

Vista la nota n. 4997 del 5 novembre 1997 con la quale l'ente attuatore ha richiesto l'approvazione della suddetta perizia di variante, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, nonché la concessione di una proroga di 12 mesi del termine di scadenza della convenzione;

Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione del 3 dicembre 1997, integrata in data 18 marzo 1998, ha espresso parere favorevole alla variante progettuale proposta dall'Ente attuatore;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 12 febbraio 1998, ritenendo i lavori in perizia complementari e indispensabili alla fruibilità e sicurezza dell'impianto, esprime parere favorevole alla variante proposta ed alla concessione della richiesta di proroga di 12 mesi dei termini di convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 3/90 ed il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato.

2. Di prorogare di 12 mesi il termine di scadenza della convenzione a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera sulla *Gazzetta Ufficiale*.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Allo stato finale dei lavori principali	Variante in esame
Lavori ed espropri ...	17.159	17.278	18.404
Imprevisti	1.489	1.484	32
Lievitazione prezzi ...	310	304	304
Spese generali	2.059	2.059	2.180
I.V.A.	3.483	3.375	3.580
TOTALE ...	24.500	24.500	24.500

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 giugno 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 141

98A5880

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Convenzione n. 158/90. Progetto di ristrutturazione e adattamento a museo e centro culturale polivalente del complesso denominato «Villa Arbusto». Regione Campania, provincia di Napoli. Ente attuatore: comune di Lacco Ameno. Perizia di variante. (Deliberazione n. 39/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 158/90 stipulata in data 5 settembre 1991 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno e il comune di Lacco Ameno, regolante il finanziamento di lire 16.062 milioni per la realizzazione del progetto di ristrutturazione e adattamento a museo e centro culturale polivalente del complesso denominato «Villa Arbusto»;

Vista la perizia di variante approvata con deliberazione della giunta comunale n. 283 del 17 dicembre 1997, concernente essenzialmente l'esecuzione di scavi ed opere di tutela per il recupero delle strutture archeologiche rinvenute nell'area destinata al centro congressi la cui realizzazione viene stralciata per mancanza di risorse finanziarie, nonché la messa a disposizione delle somme occorrenti per la risoluzione del contenzioso insorto con l'impresa esecutrice;

Vista la nota n. 487 del 16 gennaio 1998, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta variante, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995;

Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione del 5 marzo 1998, ritiene che l'approvazione della variante renderebbe immediatamente utilizzabile l'intervento e che la mancata realizzazione del centro congressi non impedisce la piena funzionalità e fruibilità del restante complesso;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 17 marzo 1998, esprime parere favorevole all'approvazione delle varianti progettuali trattandosi di lavori imposti dalla soprintendenza, necessari e indispensabili per la fruibilità e funzionalità delle opere;

Ritenuto che l'utilizzo delle economie IVA può essere autorizzato, in deroga, solamente per far fronte ai maggiori lavori ed oneri connessi, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 158/90 ed il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato con l'utilizzo in deroga, delle economie IVA.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri ...	10.737	10.433	11.123 (1)
Imprevisti	1.026	1.330	1.800 (2)
Lievitazione prezzi ...	450	450	—
Spese generali	1.300	1.300	1.300
I.V.A.	2.549	2.549	1.839
TOTALE ...	16.062	16.062	16.062

(1) Di cui lire 10.547 milioni per lavori appaltati; lire 50 milioni per espropri; lire 526 milioni per forniture, arredi e sistemazione reperti archeologici.

(2) Per transazione ex art. 31 della legge n. 216/1995.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 giugno 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 282

98A5881

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Convenzione n. 176/90. Realizzazione del parco naturale e dell'area attrezzata della «Fratta». Regione Molise, provincia di Isernia. Ente attuatore: comune di Miranda. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 40/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 176/90 stipulata in data 5 novembre 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno e il comune di Miranda, regolante il finanziamento di L. 14.597 milioni per la realizzazione del parco naturale e dell'area attrezzata della «Fratta»;

Considerato che l'ente attuatore ha espletato la gara di appalto prevedendo la possibilità per le imprese partecipanti di formulare, proposte migliorative del progetto base proposto dall'amministrazione;

Vista la perizia di variante approvata con deliberazione del consiglio comunale del 26 settembre 1993, che riguarda le modifiche al progetto offerte dall'impresa, consistenti essenzialmente in una diversa distribuzione dei manufatti e delle strutture nell'area disponibile e nel completamento del sistema viario di perimetrazione e penetrazione nel parco;

Vista la nota n. 1405 del 30 aprile 1997, con la quale l'ente attuatore ha richiesto l'approvazione della suddetta variante, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, nonché la concessione di una proroga di 30 mesi del termine di scadenza della convenzione;

Vista la successiva nota n. 561 del 23 febbraio 1998 con la quale l'ente attuatore ha provveduto ad adeguare il quadro economico alle nuove aliquote IVA;

Considerato che il C.T.A. del provveditorato alle OO.PP. per il Molise ha espresso parere favorevole sulla perizia di variante in esame, con il voto n. 1795 del 23 dicembre 1997;

Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione del 27 giugno 1997, integrata in data 31 marzo 1998, afferma che non sussistono ostacoli realizzativi al completamento dell'opera;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 5 marzo 1998, ritenuto che le opere in variante sono necessarie ai fini della funzionalità e fruibilità dell'opera e non modificano i presupposti previsti e ritenuti validi al momento della programmazione ed approvazione dell'intervento, esprime parere favorevole all'approvazione della variante ed alla concessione della richiesta proroga di 30 mesi dei termini di convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 176/90 ed il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di trenta mesi dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri ...	11.140	8.673	8.673
Imprevisti	810	3.372	2.942
Lievitazione prezzi ...	600	513	600
Spese generali	1.368	1.382	1.368
I.V.A.	679	657	1.014
TOTALE ...	14.597	14.597	14.597

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 giugno 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 139

98A5882

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Convenzione n. 43/90. Realizzazione di opere infrastrutturali della zona industriale di interesse regionale di Siniscola. Regione Sardegna, provincia di Nuoro. Ente attuatore: Consorzio per la zona industriale di Siniscola. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 41/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 43/90 stipulata in data 8 marzo 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per la zona industriale di Siniscola, regolante il finanziamento di lire 18.574 milioni per la realizzazione di opere infrastrutturali della zona industriale di interesse regionale di Siniscola;

Vista la perizia di variante approvata con deliberazione del comitato direttivo del Consorzio n. 13 del 18 giugno 1997 che prevede, essenzialmente, modifiche qualitative e quantitative alle reti viarie, fognarie, idriche ed elettriche per integrarle con quelle previste nel 2° piano d'intervento, nel frattempo approvato dal Consorzio e finanziato dalla regione Sardegna, nonché la realizzazione di un fabbricato da adibire a caserma dei vigili del fuoco;

Vista la nota n. 445 del 4 dicembre 1997 con la quale l'ente attuatore ha richiesto l'approvazione della suddetta perizia di variante, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, nonché la concessione di una proroga dei termini di convenzione fino al 7 gennaio 2000;

Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione del 22 gennaio 1998, ha rilevato che non sussistono ostacoli realizzativi alla esecuzione delle opere previste nella perizia in esame;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 20 marzo 1998, esprime parere favorevole sia all'approvazione delle varianti ai lavori, ritenuti indispensabili e necessari per la funzionalità e fruibilità dell'opera, sia alla concessione della proroga dei termini della convenzione fino al 7 gennaio 2000;

Ritenuto che per la copertura dei maggiori oneri per lavori, si può autorizzare l'utilizzo, in deroga, delle economie IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalita e fruibilità dell'oggetto della convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 43/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione fino al 7 gennaio 2000.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri ...	13.571	12.605	14.283
Imprevisti	194	1.899 (1)	—
Lievitazione prezzi ...	230	—	—
Spese generali	1.656	1.620	1.605
I.V.A.	2.923	2.450	2.686
TOTALE ...	18.574	18.574	18.574

(1) Compresi espropri.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 giugno 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 140

98A5883

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 17 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1994, concernente l'ordinamento del corso di laurea in biotecnologie, tabella XXIV-*bis;*

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, concernente alcune rettifiche apportate alla tabella XXIV-*bis* allegata al decreto ministeriale 12 marzo 1994;

Visto il proprio decreto n. 132 dell'11 giugno 1997, col quale è stato istituito il corso di laùrea in biotecnologie, indirizzo biotecnologie industriali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 28 aprile 1997, dal Consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1998 e dal senato accademico in data 24 marzo 1998;

Visto il parere del Comitato universitario regionale di coordinamento del Veneto del 24 febbraio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 39, concernente la facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 39 *(Facoltà di medicina e chirurgia).* — 1. La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree e i seguenti diplomi universitari:

Lauree:

a) biotecnologie, indirizzo biotecnologie mediche;
b) medicina e chirurgia;
c) odontoiatria e protesi dentaria;

Diplomi:

a) dietista;
b) fisioterapista;
c) infermiere;
d) logopedista;
e) ortottista - assistente in oftalmologia;
f) ostetrica/o;
g) tecnico audiometrista;
h) tecnico audioprotesista;
i) tecnico di neurofisiopatologia;
j) tecnico sanitario di radiologia medica;
k) tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Art. 2.

Dopo l'art. 39, concernente la facoltà di medicina e chirurgia, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 40, relativo al corso di laurea in biotecnologie, indirizzo biotecnologie mediche:

«Art. 6 *(Corso di laurea in biotecnologie).*

ISTITUZIONE, DURATA E FINALITÀ

1. Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni.

2. Il corso è articolato nei seguenti indirizzi:

1) biotecnologie agrarie vegetali (facoltà di agraria);

2) biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia);

3) biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

4) biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia);

5) biotecnologie veterinarie (facoltà di medicina veterinaria).

3. L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali; il biotecnologo farmaceutico dovrà essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche; il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute; il biotecnologo medico dovrà coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia; il biotecnologo veterinario utilizzerà le biotecnologie innovative per aumentare la produttività animale, per produrre alimenti igienicamente sani, per aumentare la resistenza alle malattie e per mantenere il benessere degli animali.

4. Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di agraria, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e medicina veterinaria coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nell'Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario. Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno, oltre la o le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopraindicate.

5. L'Università indicherà nel regolamento didattico d'ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

6. Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

7. Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

8. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti, è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

ARTICOLAZIONE DEI CORSI

9. Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

10. L'impegno didattico complessivo è di circa 3200 ore, 1250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

11. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

12. L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea, potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

13. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

14. Le ore di insegnamento previste sono più oltre riportate, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

MANIFESTO DEGLI STUDI

15. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laborato-

rio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN «AREE FORMATIVE»

16. Le aree cūlturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

1. *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A04A Analisi numerica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K06X Bioingegneria elettronica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

2. *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01B Fisica.

3. *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) della chimica inorganica.

Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. Infine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche. Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari:

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica.

4. *Area biologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, i costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico.

Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia;

E11X Genetica;

E13X Biologia applicata.

5. *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori. Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombina-

zione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione del corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari:

E11X Genetica;

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica;

G04X Genetica agraria.

6. *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve, inoltre, acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari:

E12X Microbiologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

V32A Malattie infettive degli animali domestici.

7. *Area immunologia:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari:

F04A Patologia generale;

V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria.

8. *Area biochimica:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale e catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali del trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva. Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica.

9. *Area tecnologie cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve sapere coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di c DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica;

E13X Biologia applicata;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

10. *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare;

E13X Biologia applicata.

11. *Area economico-normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;

F02X Teoria della medicina;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

N01X Diritto privato.

12. *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia.

A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia;

V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE MEDICHE

13. *Area delle strutture biologiche integrate:* 200 ore.

Lo studente deve approfondire i rapporti fra struttura e funzioni (anatomo-fisiologia) nonché le basi microscopiche ed ultrastrutturali di organi e tessuti.

Settori scientifico-disciplinari:

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia.

14. *Area delle funzioni biologiche integrate:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi biochimicomolecolari del funzionamento degli organi in condizioni fisiologiche e le relazioni di tipo regolativo che esistono tra i vari organi e sistemi. Particolare risalto verrà dato a quei temi che più direttamente coinvolgono problematiche di tipo biomedico, come quelli relativi al funzionamento del sistema nervoso, delle ghiandole endocrine, del sistema immunitario.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica.

15. *Area della biologia cellulare e molecolare e della genetica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche relative alle funzioni dei geni, a quelle delle membrane cellulari e degli organi intracellulari.

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare;

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica.

16. *Area della biologia dei microrganismi:* 100 ore.

Lo studente deve approfondire le conoscenze di microbiologia, virologia e parassitologia e deve apprendere le metodologie biotecnologiche applicabili alla diagnostica e nella utilizzazione di microorganismi e vettori virali.

Settori scientifico-disciplinari:

F05X Microbiologia microbiologia clinica;

E12X Microbiologia generale;

V32A Malattie infettive degli animali domestici.

17. *Area della patologia umana:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i fondamenti eziopatogenetici della patologia umana, con particolare riguardo alle basi molecolari dei difetti ereditari e delle malattie genetiche.

Settori scientifico-disciplinari:

F04A Patologia generale;

F04B Patologia clinica;

F06C Tecniche di anatomo-istopatologia.

18. *Area della farmacologia:* 150 ore.

Lo studente deve approfondire le nozioni fondamentali di farmacologia generale, cellulare, molecolare e deve acquisire la metodologia di laboratorio biologico-farmacologica e biotecnologica nella produzione di farmaci. Lo studente deve anche acquisire elementi di farmacocinetica umana.

Settore scientifico-disciplinare:

E07X Farmacologia.

19. *Area delle biotecnologie riproduttive:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le nozioni fondamentali riguardanti le differenti tecniche di fecondazione assistita (fertilizzazione in vitro, trasferimento intra-tubarico dei gameti, ecc.) e le tecnologie connesse (microiniezione, congelamento, ecc.) come deve conoscere i sistemi e gli apparati per la somministrazione intermittente e prolungata di ormoni e le tecniche per immagini per la valutazione ed il trattamento delle patologie riproduttive maschili e femminili.

Settore scientifico-disciplinare:

F20X Ginecologia ed ostetricia.

20. *Area della diagnostica biotecnologica:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza e la pratica delle principali metodologie diagnostiche di patologia molecolare e cellulare, comprese quelle applicate alla diagnostica per immagini.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A Medicina interna;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

21. *Area della terapia genica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche e le metodologie di laboratorio per lo sviluppo applicativo di terapie geniche.

Settori scientifico-disciplinari:

F04A Patologia generale;

F07A Medicina interna.

22. *Area della epidemiologia e medicina molocolare e della metodologia della ricerca:* 250 ore.

Lo studente deve apprendere le basi metodologiche, le conoscenze teoriche e quelle pratiche per la messa a punto di tecniche biotecnologiche applicabili alla diagnostica epidemiologica molecolare per la prevenzione di malattie ad incidenza familiare oppure dovuta ad alterazioni strutturali o funzionali del genoma umano.

Settori scientifico-disciplinari:

F01X Statistica medica;

F02X Storia della medicina;

F04A Patologia generale;

F04B Patologia clinica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 17 giugno 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A5885

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, e successive modificazioni e integrazioni, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare il comma 95 che prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinato dagli atenei, in conformità ai «criteri generali» da definirsi con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 84 - Titolo V - facoltà di lettere e filosofia, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, viene soppresso e sostituito dai nuovi articoli dall'84 al 96, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 84.

Afferenza

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 85.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 86.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico professioanali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

Art. 87.

Durata e articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a 19.

Il corso di laurea si articola in due bienni.

Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualità.

Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità.

Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dal consiglio della struttura competente.

Il consiglio della struttura competente determinerà le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio.

Art. 88.

Lingue e letterature straniere

Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalità specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dalla struttura competente.

Art. 89.

Biennio comune

Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalla struttura competente;

una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea;

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio;

una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;

una filologia afferente alla lingua quadriennale.

Art. 90.

Biennio di specializzazione

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, la struttura competente attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.

La struttura competente può istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati.

Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facoltà della stessa università.

Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio della struttura competente sulla base delle finalità specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea;

due a scelta libera da parte dello studente.

Art. 91.

Aree disciplinari

Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge n. 341/1990, la struttura competente - in conformità con le specifiche annualità previste per ciascun biennio dagli articoli 89 e 90 e secondo criteri di coerenza e di funzionalità con gli indirizzi attivati - adotterà curricula didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o più discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didattico-formativi, secondo quanto previsto dall'art. 86.

Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 89 [Italianistica: settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B, L12E; - Scienze storiche: settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L131, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B; - Scienze del linguaggio: settori scientifico disciplinari L09A, M07E; - Scienze glottodidattiche: settori scientifico--disciplinari L09H, L16B (didattica delle lingua francese), L17C (didattica della lingua spagnola), L17D

(didattica della lingua portoghese), L18C (didattica della lingua italiana), L19B (didattica della lingua tedesca), L21B (didattica della lingua russa)]; le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica ecc.) (settori scientifico-disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E);

b) scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);

c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate ecc.) (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, M07D);

d) scienze storico-culturali (storia della cultura ecc.) (settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X);

e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico-disciplinari L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);

f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);

g) scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A, M06B, P01G, P01H, P01J);

h) scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);

i) scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B);

j) lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);

k) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente art. 90;

l) area dei linguaggi informatici (settori scientifico-disciplinari K05A - Linguaggi e traduttori - K05C cibernetica - L05B fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione).

Per ogni area disciplinare, la struttura competente indicherà i settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto Presidenziale 12 aprile 1994 e decreto ministeriale 23 giugno 1997.

Art. 92.

Esame di laurea

L'esame di laurea consiste nella discussione di un dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalla struttura competente.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata).

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Art. 93.

Articolazione della didattica

L'impegno didattico complessivo è fissato dagli organismi competenti.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato.

Di norma ogni annualità, cui corrisponderà un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. La struttura competente può istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Art. 94.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura competente determinerà, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della Legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al I anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 85;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre le specificazioni più oppor-

tune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici:

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE.

Art. 95.

Corso di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione e delle scuole superiori in lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, il consiglio della struttura competente adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La struttura competente potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea.

La struttura competente indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

La struttura competente indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la struttura competente riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 96.

Norme transitorie

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti nel precedente ordinamento e la struttura competente è inoltre è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicana.

Perugia, 8 giugno 1998

Il rettore: CALZONI

98A5929

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Capodistria (Slovenia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Capodistria (Slovenia) è così rideterminata: i comuni di Capodistria, Pirano, Isola, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal, Idrija, Cerkno, Tolmin, Kobarid, Bovec.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il Ministro: DINI

98A5888

Rilascio di exequatur

In data 22 giugno 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Josè Manuel Cervara de Gongora, console generale di Spagna a Milano.

98A5889

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della fondazione di religione e di culto «Sacro Cuore», in Cortina d'Ampezzo

Con decreto ministeriale 6 giugno 1998 è stata estinta la fondazione di religione e di culto «Sacro Cuore», con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno). Il provvedimento acquista efficacia civile dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto sarà devoluto all'Istituto orsoline missionarie del Sacro Cuore, con sede in Parma.

98A5886

Estinzione della parrocchia di Nostra Signora di Consolazione e S. Rita, in Savona

Con decreto ministeriale 6 giugno 1998 è stata estinta la parrocchia di Nostra Signora di Consolazione e S. Rita, con sede in Savona. Il provvedimento acquista efficacia civile dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche ed a partire da tale data nella Diocesi di Savona-Noli non è più ricompresa detta parrocchia.

98A5887

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 luglio 1998

Dollaro USA	1790,38
ECU	1949,90
Marco tedesco	985,24
Franco francese	293,92
Lira sterlina	2954,13
Fiorino olandese	874,00
Franco belga	47,775
Peseta spagnola	11,610
Corona danese	258,59
Lira irlandese	2480,93
Dracma greca	5,877
Escudo portoghese	9,628
Dollaro canadese	1222,44
Yen giapponese	12,873
Franco svizzero	1170,95
Scellino austriaco	140,04
Corona norvegese	230,87
Corona svedese	221,99
Marco finlandese	324,20
Dollaro australiano	1106,45

98A5978

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endogamma»

Con il decreto n. 805/R.M. 142/D199 del 15 giugno 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ENDOGAMMA:

iv flacone 10 ml/500 mg, A.I.C. n. 027106018;

iv flacone 20 ml/1 g, A.I.C. n. 027106020;

iv flacone 50 ml/2,5 mg + set inf., A.I.C. n. 027106032;

iv flacone 100 ml/5 g + set inf., A.I.C. n. 027106044.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5891

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carin»

Con il decreto n. 805/R.M. 210/D200 del 15 giugno 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

CARIN:

«300» arancio 12 compresse eff., A.I.C. n. 020197036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ce.La.Far. S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A5892

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urovalidin»

Con il decreto n. 805/R.M. 202/D201 del 15 giugno 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

UROVALIDIN:

BB granulare 45 g 3,3 mg, A.I.C. n. 020538029;

12 capsule 300 mg, A.I.C. n. 020538017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5893

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tretinoina Same»

Con il decreto n. 805/R.M. 193/D202 del 15 giugno 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

TRETINOINA SAME:

lozione 0,05% 20 ml, A.I.C. n. 027707049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Savoma medicinali S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5894

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintolatt EPS»

Con il decreto n. 805/R.M. 149/D203 del 15 giugno 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

SINTOLATT EPS:

20 bustine 10 g, A.I.C. n. 027249022;

30 bustine 5 g, A.I.C. n. 027249010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Lampugnani farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5895

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferrum Hausmann»

Con il decreto n. 805/R.M. 137/D204 del 15 giugno 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FERRUM HAUSMANN:

iv 5 fiale 5% 5 ml, A.I.C. n. 007293018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Geymonat S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5896

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deadyn»

Con il decreto n. 805/R.M. 45/D205 del 15 giugno 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

DEADYN:

20 compresse, A.I.C. n. 019033012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5897

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clopir»

Con il decreto n. 805/R.M. 92/D209 del 1° luglio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

CLOPIR:

50 capsule, A.I.C. n. 023061043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Wyeth Lederle S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5898

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Falvin»

Con il decreto n. 805/R.M. 79/D210 del 1° luglio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FALVIN:

polvere aspersoria 50 g 2%, A.I.C. n. 025982101.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmades S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5899

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucocis»

Con il decreto n. 805/R.M. 259/D211 del 1° luglio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

MUCOCIS:

20 bustine orali 5 g 300 mg, A.I.C. n. 024165072.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fonten farmaceutici S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A5900

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenoxol»

Con il decreto n. 805/R.M. 133/D212 del 1° luglio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

TENOXOL:

AD 10 supposte 38,8 mg, A.I.C. n. 027467087;

BB 10 supposte 19,4 mg, A.I.C. n. 027467075.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pulitzer italiana S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A5901

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foliben»

Con il decreto n. 805/R.M. 113/D213 del 1° luglio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FOLIBEN:

im iv 1 flac. liof. 50 mg + solv., A.I.C. n. 026971034;

10 compresse 15 mg, A.I.C. n. 026971010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istoria farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5902

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adrenalina»

Con il decreto n. 805/R.M. 337/D214 del 1° luglio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ADRENALINA:

5 fiale 1 mg/1 ml, A.I.C. n. 030600023/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Radiumfarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A5903

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Histamen D»

Con il decreto n. 805/R.M. 338/D215 del 1° luglio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

HISTAMEN D:

10 capsule, A.I.C. n. 028194013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Polifarma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale 10 giugno 1998 il dott. Ezio Bellora è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di assistenza privata e di solidarietà sociale Vittoria», già «Cooperativa sociale di assistenza privata Cuore di Gesù», con sede in Chieri (Torino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 24 dicembre 1996, in sostituzione della dott.ssa Rosalba Tubere, dimissionaria.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 9 giugno 1998 il dott. Cesare Mingo è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia nuovi alloggi - S.C.E.N.A.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 8 maggio 1989, in sostituzione del dott. Gaetano D'Agata, deceduto.

Con decreto direttoriale 10 giugno 1998 il dott. Marco Marchiori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Palazzetto a r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 giugno 1989, in sostituzione del dott. Roberto Casetta, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto direttoriale 10 giugno 1998 il dott. Paolo Bartalini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Confezioni Etrusca 86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asciano (Siena), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 22 aprile 1992, in sostituzione del dott. Giorgio Vermiglio, dimissionario.

Con decreto direttoriale 4 giugno 1998 la dott.ssa Rosa Altavilla è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Riviera Domitia società cooperativa a r.l.», con sede in Mondragone (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 27 ottobre 1992, in sostituzione del dott. Massimo della Volpe, revocato.

Con decreto direttoriale 4 giugno 1998 il dott. Nicola Ciccarelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.P.I. - Società cooperativa autoparcheggiatori profughi italiani», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 marzo 1981, in sostituzione del dott. Maurizio Riccardi, revocato.

Con decreto direttoriale 4 giugno 1998 il rag. Angelo Costigliolo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ge.Fo. - Cooperativa gestione formazione professionale», con sede in Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 11 settembre 1993, in sostituzione del sig. Aldo Fantino, revocato.

Con decreto direttoriale 10 giugno 1998 il dott. Bianco Fernando è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Leonardo da Vinci», con sede in Maglie (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 15 aprile 1996, in sostituzione del dott. Mario Marini, revocato dall'incarico.

Con decreto direttoriale 4 giugno 1998 il dott. Gustavo Valle è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Rara Fides a r.l.», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 marzo 1969, in sostituzione del sig. Vincenzo Montuori, deceduto.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 9 giugno 1998 il dott. Gabriele Bottini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa costruzioni unione di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Nereto (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 10 marzo 1989, in sostituzione dell'avv. Alberto Cavaliere, deceduto, a completamento della terna.

98A5890

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189